

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1330

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12,
recante disposizioni in materia di contratti di solidarietà

Presentato il 22 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La eccezionale gravità della situazione occupazionale nel nostro paese rende necessaria l'immediata adozione di strumenti legislativi, ulteriori rispetto a quelli esistenti, che si prestino a svolgere un'azione di contenimento dei livelli della disoccupazione con effetti positivi già nel breve periodo.

Il Governo ha ritenuto necessario emanare l'unito decreto che (al fine di creare condizioni favorevoli ad un diretto ed efficace intervento dell'autonomia collettiva nella materia dell'occupazione) introduce

meccanismi di incentivazione alla stipula di accordi collettivi cosiddetti di solidarietà. Il provvedimento presenta profili di urgenza, anche considerato che si tratta di incentivare uno strumento già sperimentato nella recente esperienza contrattuale e carente di un adeguato quadro normativo.

La materia era stata oggetto di previsione da parte dell'accordo intervenuto tra il Governo e le parti sociali nel gennaio del 1983. In attuazione di questo accordo il Governo aveva già provveduto a for-

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mulare un apposito emendamento da proporre in sede di esame del disegno di legge n. 665 all'esame della Camera; il testo di quell'emendamento è stato riportato nell'articolo 1 del provvedimento.

Gli accordi di solidarietà sono essenzialmente caratterizzati dall'accettazione da parte dei lavoratori di una riduzione dell'orario di lavoro, e conseguentemente di una quota della retribuzione, al fine di ripartire, tra un maggior numero di lavoratori, i posti di lavoro necessari all'organizzazione produttiva.

I predetti accordi possono avere una duplice caratterizzazione.

In una prima versione essi sono volti a consentire alle imprese vie alternative rispetto a quella dei licenziamenti o della formazione di liste di mobilità dei lavoratori. In questo tipo di accordi la solidarietà si esprime nella cerchia dei lavoratori dipendenti dalla medesima impresa.

In una seconda versione gli accordi di solidarietà sono volti a consentire l'assunzione di nuovo personale e quindi l'incremento dei livelli occupazionali. In questo secondo tipo di accordi la solidarietà si esprime verso l'esterno, cioè verso i soggetti privi di occupazione.

Il primo tipo di accordo è incentivato attraverso un utilizzo più razionale e non assistenziale della Cassa integrazione guadagni che viene chiamata a corrispondere ai lavoratori, per un periodo non superiore a 24 mesi, un trattamento nella misura massima del 50 per cento della retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza della riduzione dell'orario.

Nel secondo tipo la incentivazione si traduce nell'attribuzione ai datori di lavoro, per la durata di tre anni, di un contributo a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, pari ad una determinata percentuale, decrescente, delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori assunti sulla base dell'accordo di solidarietà.

Al relativo onere finanziario, stimato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si fa fronte con le economie della Cassa integrazione guadagni conseguenti all'applicazione dell'articolo 1 del provvedimento.

In definitiva, con il decreto che viene presentato alle Camere per la sua conversione in legge si pongono le condizioni perché le parti sociali portino il loro diretto contributo alla soluzione dei gravi problemi del momento presente.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, recante disposizioni in materia di contratti di solidarietà.

Decreto-legge 21 febbraio 1984, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 22 febbraio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento straordinario di integrazione guadagni può essere concesso, quando i contratti collettivi aziendali, al fine di evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esuberanza del personale attraverso un diverso e più razionale impiego di quest'ultimo, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro.

2. La retribuzione dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario può essere integrata nella misura massima del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario. L'integrazione può essere corrisposta per un periodo non superiore a 24 mesi.

3. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 è riconosciuto utile di ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo è determinato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale ed è a carico della Cassa integrazione guadagni.

4. Ai fini di eventuali successivi interventi di integrazione salariale, il numero massimo di ore settimanali integrabili è quello risultante dalla riduzione di orario disposta ai sensi del precedente comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione di retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso la contestuale assunzione di nuovo personale, ai datori di lavoro è attribuito, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'INPS.

3. Non beneficiano del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, sino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.